



Prot. n° 2679/VII-2

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 01/03/2017

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra

Il Dirigente Scolastico Angelo Gandini (C.F. 90011490209)

e la sig.ra SPACCAFERRO TIZIANA PALMA

Premesso che, con provvedimento in data 21/11/2016 unito alla presente, la sig.ra SPACCAFERRO TIZIANA PALMA, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione della sig.ra PARRINO MARGHERITA, per n° 36 ore settimanali di servizio, con decorrenza dal 01/03/2017 al 31/03/2017 presso CASTIGLIONE STIVIERE - "BATTISTI" dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 01/03/2017.

Le prestazioni proprie del profilo professionale di "collaboratore scolastico" consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a Euro 14.903,94 come stipendio annuo lordo secondo le tabelle allegate al C.C.N.L. oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 36/36.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

L'interessata è tenuta a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla competente Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

F.to Il Dirigente Scolastico
Angelo Gandini

*firma autografa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.L 39/93

